



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE NORME IN MATERIA DI UTILIZZO

SOSTENIBILE DI FITOSANITARI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24.02.2011
e in vigore con il 1° gennaio 2012

Articolo 1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Articolo 2

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari sono preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari non può essere utilizzata l'acqua delle fontane pubbliche e sono attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone di carico va munito di apposito coperchio di tenuta.
4. E' raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua e con tali dispositivi non viene effettuata la pulizia degli attrezzi e delle macchine.

Articolo 3

Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo a chiunque di effettuare i relativi trattamenti con macchine predisposte, ad almeno 30 metri da edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri, evitando che le miscele li raggiungano.
2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili purché il trattamento avvenga prima delle ore 8.00 o dopo le ore 17.00.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1 e delle modalità previste dal comma 2 del presente articolo, la distribuzione di prodotti fitosanitari in prossimità di edifici sensibili (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette) può iniziare dopo le ore 18,30 pomeridiane, deve cessare alle ore 7,30 del mattino e può essere effettuata esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture, al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1 e, delle modalità previste al comma 2 del presente articolo, in prossimità di edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 3, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:
 - la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici: **T+**, Tossici: **T**, Nocivi: **Xn**);
 - la presenza di elevate temperature;
 - la presenza di vento.
5. Il Comune autorizza in deroga l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari entro la fascia di rispetto (pari a 30 metri) prevista al comma 1, alle condizioni di cui:
 - ai commi 7 e 8 di questo articolo 3, per colture adiacenti ad edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri;
 - ai commi 9, 10 e 11 di questo articolo 3, per colture adiacenti ad edifici sensibili (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette) e aree di pertinenza (parchi e giardini) soggette all'uso (transito e permanenza di persone, anche temporanei) per cui sono destinate.
6. Al fine di prevenire o ridurre al minimo i possibili disagi concomitanti all'erogazione delle miscele fitoiatriche, è fatto obbligo a chiunque effettui l'intervento con prodotti fitosanitari, di comunicare per tempo, ai proprietari di edifici e orti prospicienti il fondo, il momento del trattamento.
7. Il Comune autorizza in deroga alle disposizioni del comma 1 l'effettuazione di trattamenti fitosanitari di colture adiacenti ad edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri fino alla distanza dal confine di metri 3,50-, alla presenza delle seguenti condizioni:
 - a subordinatamente alla presenza, tra area trattata e quella pubblica o privata, di adeguate barriere artificiali o vegetali con altezze non inferiori a quella della coltura;
 - b con colture di altezza non superiore ai metri 2,50-;
 - c ponendo attenzione affinché ai termini di tale distanza dal confine, si orientino flusso d'aria e spruzzo di ugelli delle macchine funzionanti (atomizzatori, turbo atomizzatori e nebulizzatori) in direzione opposta al confine;
 - d utilizzando sistemi d'irrorazione a tunnel o macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento a convogliatori d'aria a torretta per frutticoltura,

sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi, sia preventivamente trasmessa al Comune idonea documentazione tecnica prodotta a cura dell' agricoltore.

8. Il Comune autorizza in deroga alle disposizioni del comma 1 l'effettuazione di trattamenti fitosanitari di colture adiacenti ad edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri, a distanza dal confine inferiore a metri 3,50- a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata indirizzando lo spruzzo della miscela fitoiatrica in direzione opposta ai termini del confine.
9. Il Comune autorizza in deroga alle disposizioni del comma 1 l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari di colture adiacenti ad edifici sensibili (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette) e aree di loro pertinenza (parchi e giardini) soggette all'uso (transito e permanenza di persone, anche temporanei) per cui sono destinate, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 di questo articolo, fino alla distanza dal confine di metri 7,00-, alla presenza delle seguenti condizioni:
 - a subordinatamente alla presenza di adeguate barriere artificiali o vegetali con altezze non inferiori a quella della coltura tra l'area trattata e quella pubblica o privata;
 - b con colture di altezza non superiore ai m. 2.50;
 - c ponendo attenzione affinché, ai termini di tale distanza, si orientino flusso d'aria e spruzzo di ugelli delle macchine funzionanti (atomizzatori, turbo atomizzatori e nebulizzatori) in direzione opposta a quella del confine;
 - d utilizzando sistemi d'irrorazione a tunnel o macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento a convogliatori d'aria a torretta per frutticoltura, sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi, sia preventivamente trasmessa al Comune idonea documentazione tecnica prodotta a cura dell' agricoltore.
10. Il Comune autorizza in deroga alle disposizioni del comma 1 l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari di colture poste nella fascia fra i metri 7,0- e i metri 3,50- dal confine con edifici sensibili (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette) e aree di loro pertinenza (parchi e giardini) soggette all'uso (transito e permanenza di persone, anche temporanei) a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata, e nel rispetto delle disposizioni del comma 3 di questo articolo.
11. Nella fascia compresa fra metri 3,50- e il confine con edifici sensibili (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette) e aree di loro pertinenza (parchi e giardini) soggette all'uso (transito e permanenza di persone, anche temporanei) è consentito esclusivamente l'uso di fitosanitari o formulati di sintesi ammessi dai disciplinari di "lotta biologica" a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata indirizzando lo spruzzo della miscela fitoiatrica in direzione opposta ai termini del confine.
12. Spetta all'operatore che effettua il trattamento fitosanitario:
 - a porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere tempestivamente il trattamento stesso nell'ipotesi di una loro presenza;
 - b orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
 - c adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - d spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate.

Articolo 4
Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore periodicamente controlla accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. Il lavaggio e la pulizia delle attrezzature viene eseguita in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere, e mai nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Articolo 5
Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non vengono eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio, ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

Articolo 6
Sanzioni

1. Il Comune esercita adeguate forme di controllo per il rispetto delle presenti normative regolamentari, anche con riferimento alle deroghe concesse nei precedenti articoli, tramite gli organi di polizia municipale, gli agenti e la forza pubblica.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori per le violazioni al presente regolamento si applica:
 - una sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 300,00 Euro (pagamento in misura ridotta 100,00 Euro) per le violazioni alle disposizioni riguardanti l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari di colture adiacenti ad edifici sensibili (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette) e aree di loro pertinenza (parchi e giardini) soggette all'uso (transito e permanenza di persone, anche temporanei) per cui sono destinate;
 - una sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 150,00 Euro (pagamento in misura ridotta 50,00 Euro) per tutte le altre violazioni.

Articolo 6
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il regolamento "recante norme sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati per la tutela della

salute dei cittadini e dell'ambiente" approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 15.06.2006.